

CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI PRATICA PER L'ACCESSO ALLA
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON
L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI
tra
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
e
L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO – CONSIGLIO PROVINCIALE DI
MESSINA

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante le riforme degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012 n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno di corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che il percorso formativo del Corso di Laurea triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici (L14), curriculum *“Consulente del lavoro ed esperto per la sicurezza”*, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Messina risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell’Accordo

1. La presente Convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione di Consulente del lavoro mediante l’ammissione alla pratica professionale anticipata di cui all’art.9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il Corso di Studi caratterizzante.

Art. 3 – Tipologia dei Corsi di Studio

1. Allo svolgimento del semestre di pratica professionale anticipata, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei Corsi di Studio, sono ammessi gli studenti iscritti al seguente Corso di Laurea:

Laurea triennale appartenente alla classe L14 - Scienze dei Servizi giuridici.

Curriculum: Consulente del lavoro ed esperto per la sicurezza.

Art. 4 – Contenuto dei Corsi di Studio

1. L’Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, garantisce l’acquisizione di crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

- nell’Area 12 – Scienze giuridiche
- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/05 – Diritto dell’economia;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
- nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/07 – Economia aziendale e contabilità.

Art. 5 - Condizioni per lo svolgimento della pratica professionale anticipata durante la frequenza del Corso di Laurea triennale

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno del Corso di Laurea di cui all’art. 3, che abbiano acquisito almeno 90 CFU, possono chiedere di essere ammessi al semestre di pratica

professionale anticipata, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario della Convenzione, allegando autocertificazione degli esami sostenuti con i crediti conseguiti ottenuta dal portale "Studenti online".

Art. 6 – Modalità di svolgimento del semestre di pratica professionale anticipata

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento della pratica professionale anticipata di cui all'art. 2, contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del Corso di Studi, svolgono un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. Il semestre di pratica professionale anticipata dovrà avvenire nei modi e nei tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del periodo di pratica anticipata, previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Prima dell'inserimento degli studenti negli studi professionali possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti praticanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di pratica professionale possono essere previste verifiche al fine di accertare il pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
6. Eventuali periodi di studio trascorsi all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali, ad es., Erasmus, Erasmus+) determineranno la sospensione della pratica professionale per il tempo corrispondente.

Art. 7 – Referenti organizzativi

1. L'Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, ed il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione del semestre di pratica professionale anticipata.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente Accordo e si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali disponibili ad ospitare gli studenti-praticanti.
3. I referenti organizzativi assegnano gli studenti-praticanti agli studi professionali resisi disponibili ad ospitarli e vigilano sul corretto espletamento della pratica professionale stessa.

Art. 8 – Individuazione degli studi professionali disponibili

1. Entro il primo semestre di ogni anno, il referente per il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario della Convenzione si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare gli studenti-praticanti nelle proprie strutture da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza di Messina.

Art. 9 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario della Convenzione si impegna a darne massima diffusione e ad ammettere gli studenti-praticanti a tutte le iniziative formative attivate durante il periodo di pratica professionale anticipata.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del lavoro.
3. Il Corso di Laurea riporterà negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro.
4. Le parti del presente Accordo si impegnano a collaborare nella progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate ad accrescere il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro, anche con la previsione di incontri specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Clausola di decadenza

1. Lo studente-praticante ammesso alla frequenza dello studio professionale deve chiedere l'immediata iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione Quadro e al vigente regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro.
2. Il semestre di pratica professionale anticipata avrà decorrenza dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti.
3. Il semestre di pratica professionale anticipata, svolto ai sensi della presente Convenzione, ha validità per un tempo massimo di 12 mesi successivi alla conclusione della durata legale del Corso di Studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio finale previsto dal percorso universitario determina l'inefficacia del periodo di pratica professionale previamente svolta.

Art. 11 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione Quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha una validità di tre anni dalla data della firma.

Art. 12 – Firma, imposta di bollo e registrazione

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale – D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b) della tariffa – parte IIa – D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.